

Promemoria – Contributi per la promozione della cultura e obbligo d'imposta

Di cosa si tratta?

Gli artisti sono sostenuti in variati modi da istituzioni pubbliche e private. In seguito dell'Ordinanza sull'AVS, i contributi di promozione sono soggetti all'obbligo contributivo AVS.

Il trattamento fiscale (e AVS*) del contributo per la promozione della cultura dipende da come questo è considerato: se è ritenuto reddito dell'attività lucrativa o no. Il trattamento AVS può essere diverso dal trattamento fiscale, è quindi possibile che il reddito sia soggetto all'obbligo contributivo AVS e che allo stesso tempo non sia soggetto all'imposta sul reddito.

Il presente promemoria offre una panoramica su come i contributi di promozione vengono trattati dal fisco.

Che tipi di promozione della cultura esistono?

I contributi per la promozione della cultura (contributi per la realizzazione di opere, borse, premi e altri) si possono suddividere in tre categorie:

- **Prospettiva**, una promozione orientata al futuro: questo tipo di promozione permette agli artisti di dedicarsi alla loro attività creativa e di realizzare una nuova opera. Grazie a questo tipo di contributo di promozione l'artista ha un'entrata fissa per un determinato periodo o ha la possibilità di fare un soggiorno all'estero ecc. Per esempio: sostentamenti letterari per un anno, contributi per la realizzazione di opere, borse, soggiorni.
- **Retrospettiva**, è una promozione basata sulle opere già realizzate: questo tipo di promozione premia le opere e le prestazioni già realizzate (e indirettamente è anche un sostegno per il futuro). Per esempio: Premi d'arte, letterari, di musica e di film, contributi letterari e musicali d'onore o di riconoscimento.
- Infine i contributi per la realizzazione di un'opera su **commissione** o per la partecipazione a un **concorso**: in questi casi l'istituzione pubblica o privata è chi commissiona. Per esempio: la commissione di comporre un brano musicale, l'invito a partecipare a un concorso d'architettura.

Il trattamento fiscale dei contributi di promozione:

Se un artista vive dell'attività culturale, i contributi di promozione sono parte del reddito di attività lucrativa indipendente:

- I contributi di promozione prospettiva, come i contributi per la realizzazione di opere e le borse, sono assegnati per la realizzazione di un'opera ben precisa o per eseguire l'attività creativa per un periodo di tempo determinato. Qui si distingue tra i sussidi di sostegno, volti a coprire il fabbisogno vitale minimo (si veda il riquadro) e tra i sussidi che superano tale fabbisogno vitale minimo.
 - Se un artista riesce a coprire il fabbisogno vitale minimo soltanto grazie al contributo di promozione, il contributo non è imponibile, ciò significa che non è soggetto né alla tassa sul reddito, né alla tassa sulla donazione.
 - + Se l'artista ha già un reddito che si somma al contributo di promozione, il contributo è soggetto all'imposta sul reddito. Possono comunque venire dedotte le spese per la realizzazione dell'opera (con la percentuale forfettaria del 20%, o se le spese dovessero superare questa somma, secondo le ricevute effettive).

Fabbisogno minimo vitale:

Il fabbisogno minimo vitale equivale più o meno alla copertura dei bisogni primari nel calcolo delle prestazioni complementari o della definizione processuale dell'indigenza. Il reddito non è definito secondo un criterio preciso, in caso di dubbi si raccomanda di informarsi presso l'ufficio di tassazione competente. Punti di riferimento per il limite del reddito:

Per le persone non sposate: Il fabbisogno vitale ammonta a circa 20'000 CHF l'anno. È indigente chi ha un reddito imponibile inferiore ai 13'000 CHF e un patrimonio imponibile inferiore ai 46'000 CHF.

Per le persone sposate: Il fabbisogno vitale ammonta a 30'000 CHF l'anno. È indigente chi ha un reddito imponibile inferiore ai 19'000 CHF e un patrimonio imponibile inferiore ai 92'000 CHF.

- I contributi di promozione **retrospettiva**, cioè il riconoscimento per le opere già realizzate, nel diritto fiscale sono da trattare come donazioni. A seconda del diritto fiscale cantonale sono soggetti alla tassa sulle donazioni o non sono imponibili.
- Prestazioni per opere **commissionate** o la partecipazione a **concorsi**: questo tipo di contributi fanno parte del reddito di attività lucrativa e sono quindi soggetti alla tassa sul reddito.

Come comportarsi in caso di attività indipendente:

Gli artisti che ottengono dei contributi di promozione da istituzioni pubbliche o private devono procedere nel modo seguente:

Contributo di promozione	Prospettiva		Retrospettiva	Commissioni/ concorsi
	Il reddito totale supera il fabbisogno vitale (esempio 1)	Il reddito totale non supera il fabbisogno vitale (esempio 2)		
Trattamento secondo il Diritto fiscale	Reddito imponibile	Sostegno non imponibile	Donazione. È soggetta alla tassa sulle donazioni o non è imponibile.	Reddito imponibile
Cosa fare?	Dichiarare come reddito nella dichiarazione d'imposta. Deduzioni (20% di deduzione forfettaria o deduzioni effettive).	Nessuna indicazione nella dichiarazione d'imposta. (Informarsi sull'importo massimo presso l'ufficio di tassazione).	Dichiarare come donazione nella dichiarazione d'imposta.	Dichiarare come reddito nella dichiarazione d'imposta. Deduzioni (20% di deduzione forfettaria o deduzioni effettive).

Esempio 1: Una pittrice lavora come insegnante al 50% e ha un reddito di 50'000 CHF. Dalla città di Zurigo riceve un contributo di 10'000 CHF per la sua attività culturale. La pittrice realizza nuove opere, ma mantiene comunque il suo posto come insegnante. Questo significa che per l'anno in questione ha un reddito di 60'000 CHF; il contributo di promozione è soggetto all'imposta sul reddito e deve essere dichiarato come reddito di attività indipendente nella dichiarazione d'imposta.

Esempio 2: Uno scrittore che lavora al 50% come impiegato d'ufficio e ha un reddito di 40'000 CHF viene informato che per l'anno prossimo la città di Zurigo gli assegnerà un contributo di 20'000 CHF. Lo scrittore lascia il suo lavoro per potersi dedicare pienamente alla stesura del suo nuovo libro vivendo dei soldi della città per un anno. In quest'anno non ha altre entrate. Il contributo è un sostegno e non è imponibile.

***Per il trattamento dei contributi di promozione riguardante l'AVS si veda il promemoria "contributi per la promozione della cultura e l'obbligo contributivo AVS".**